

e frutti oleosi pressati, cenere da bucato, concimi, fecci di vino, vinacce, ghiaccio artificiale, immondizie e detriti.

(*Lista B*). — Lista dei prodotti provenienti ed originari dalla zona di frontiera serbo-croata-slovena di cui l'entrata nella zona di frontiera italiana è ammessa in esenzione d'ogni diritto di dogana e di tasse di qualsiasi specie, fino alla concorrenza della quantità rispettivamente sottostante in quanto essi siano destinati al consumo nella zona italiana sopradetta: legumi secchi di ogni genere, in quantità non superiore a 5 Kg.; farina di cereali, di castagne e di legumi, in quantità non superiore a 10 Kg.; pesce fresco e secco, in quantità non superiore a 5 Kg.; pane e paste alimentari, in quantità non superiore a 10 Kg.; burro, formaggio ed altri latticini, in quantità non superiore a 5 Kg.; carni fresche, in quantità non superiore a 5 Kg.; latte fresco, in quantità non superiore a 20 litri; pollame vivo, in misura non superiore a cinque capi; uova di pollame, in misura non superiore a 100 capi.

(*Lista C*). — Lista dei prodotti provenienti dal libero traffico della zona italiana di cui l'entrata nella zona di frontiera serbo-croata-slovena è ammessa in esenzione di ogni diritto di dogana e di tasse di qualsiasi specie nella quantità rispettivamente indicata, in quanto essi siano destinati al consumo della zona serbo-croata-slovena sopradetta: zucchero, in quantità non superiore a 2 Kg.; caffè, in quantità non superiore ad 1 Kg.; pesce secco, in quantità non superiore a 5 Kg.; riso, in quantità non superiore a 5 Kg.; legumi d'ogni genere secchi, in quantità non superiore a 5 Kg.; cioccolato, cacao e dolciumi, in quantità non superiore ad 1 Kg.; oggetti di vestiario, calzature, abiti, cappelli, in numero non superiore ad un capo; biancheria e maglieria d'uso personale, in misura non superiore a tre capi, purché tutti questi oggetti siano destinati ad uso personale del destinatario ed in relazione alle sue condizioni sociali; tessuti in cotone, in misura non superiore ad 8 metri; e tessuti di lana, in misura non superiore a 4 metri; farine di cereali, di castagne e di legumi, in quantità non superiore a 10 Kg.; pane e paste alimentari, in quantità non superiori a 10 Kg.; burro, formaggio ed altri latticini, in quantità non superiore a 5 Kg.; pesce fresco, in quantità non superiore a 5 Kg.; carni fresche, in quantità non superiore a 5 Kg.; latte fresco, in quantità non superiore a 20 litri; pollame vivo, in misura non superiore a 5 capi.

Convenzione addizionale Allegato B

per l'affitto del bacino Thaon di Revel nel Porto Grande di Fiume al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e per la regolazione dei servizi internazionali della stazione di Fiume, di cui agli art. 5, 6, 7, 8 dell'accordo per Fiume.

CAPITOLO I.

ART. 1. — Allo scopo di permettere un comodo accentramento ed inoltre del traffico di merci da e per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel porto di Fiume, tanto per via di mare quanto per via di terra, in conformità dell'art. 5 dell'accordo firmato a Roma il 27 gennaio 1924 fra il Governo del Regno d'Italia e quello dei Serbi, Croati e Sloveni, si sono concordate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

ART. 2. — Il Governo italiano concede in affitto per la durata di anni cinquanta al Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il bacino Thaon di Revel del «Porto Grande» di Fiume.